



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA

VIA FRISCHIA – 88050 SELLIA MARINA (CZ) – TEL 0961964134
C.F. 97035130794 – CODICE MINISTERIALE CZIC848003
MAIL: CZIC848003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CZIC848003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito WEB: <http://www.icselliamarina.edu.it>

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(art. 2, comma 10 del DPR 122/2009 - art. 5 Capo II del D.lgs. n. 62/2017)

(deliberato dal Collegio dei Docenti del 12.09.2022)

Art. 1

Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (5 x 6 x 33 settimane)	Presenze ore Richieste (75% totale)	Max ore assenze (25% totale)
Prime, seconde e terze	30	990	742,5	247,5
Prime e seconde con frequenza al corso di strumento musicale	33	1089	816,75	272,25
Classi terze con frequenza al corso di strumento musicale	32	1056	792	264

Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo P.E.I.

Art. 2

Assenze

Sono computati come giorni e/o ore di assenza:

- ✓ entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;
- ✓ assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi;
- ✓ assenze per motivi familiari non documentate.

Art. 3

Deroghe

Non sono computati come giorni e/o ore di assenza:

- ✓ entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ✓ ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ✓ ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- ✓ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- ✓ assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza, pari o superiori a cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), certificate dal medico curante;
- ✓ assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- ✓ assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare);
- ✓ tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
- ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno);
- ✓ Ritorno in patria per esigenze famigliari o religiose da parte degli alunni extracomunitari.
- ✓ Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ✓ sospensione delle attività didattiche dovute a cause di forza maggiore, eccezionali e quindi non preventivabili;
- ✓ uscite anticipate per la partecipazione ad attività sportive promosse da associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale;
- ✓ partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 4

Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 5

Pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato all' Albo ed al sito web dell'istituzione scolastica alla sezione "Regolamenti" ed ha valore per l'intero anno scolastico 2024/2025.



Il Dirigente Scolastico

Prof. Angelo Gagliardi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*